ItaliaOggi Sette

INAIL UFFICIO STAMPA

Data 29-08-2011
Pagina 14
Foglio 1 / 2

Riduzione fino a tre anni del requisito d'età a chi ha svolto lavori faticosi nel 2008/2011

Usuranti, scatta il primo appello

Domande al 30 settembre per prenotare il prepensionamento

DI DANIELE CIRIOLI

Corsa contro il tempo per il prepensionamento da attività usuranti. E non solo per la vasta mole dei documenti che bisogna farsi consegnare dal proprio datore di lavoro, magari ex; ma anche perché la data di presentazione della richiesta costituisce priorità all'accesso anticipato alla pensione, qualora un gran numero di istanze dovesse compromettere l'incentivo per scarsità di risorse (312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012 e 383 milioni dal 2013). Chi ha svolto attività usuranti, nel settore pubblico o presso aziende (settore privato), e ha maturato o matura i requisiti di prepensionamento nel periodo dal 1° luglio 2008 fino al 31/12/2011, deve presentare l'istanza entro il prossimo 30 settembre; il ritardo fa slittare in avanti la decorrenza della pensione. L'appuntamento è il primo dopo l'entrata in vigore della riforma (26 maggio 2011) operata dal dlgs n. 67/2011.

Chi beneficia del prepensionamento. Come prima cosa, conviene fissare l'ambito di applicazione della disciplina agevolata, individuando i lavoratori beneficiari del «prepensionamento». Perché in realtà il beneficio si realizza nella deroga alle ordinarie regole di pensionamento, riconosciuta a favore dei lavoratori impegnati in attività che sono definite «usuranti». Il prepensionamento (deroga) è riconosciuta solo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti ai sensi della vecchia disciplina di cui al dm 19/5/1999 (si veda tabella in pagina);

b) notturni, definiti e ripartiti nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra l'1/7/2008 e il 30/6/2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) (solo settore privato) alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per specifiche attività impegnati all'interno di processi produttivi in serie (prodotti dolciari; additivi per bevande e alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori; ecc.);

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Le condizioni di «esposizione». Il diritto al trattamento pensionistico anticipato, per i predetti lavoratori, non è tuttavia automatico ma subordinato a determinate condizioni. Infatti, il prepensionamento è possibile qualora abbiano svolto una o più delle predette attività lavorative per un periodo di tempo pari:

a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti di pensionamento, negli ultimi dieci di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

La presentazione della domanda. Per accedere al beneficio del pensionamento anticipato, il lavoratore interessato deve presentare una specifica domanda, da trasmettere completa della necessaria documentazione (si veda al riguardo altro articolo):

a) entro il 30/9/2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro fine anno (cioè entro il 31/12/2011); sono interessati a questa scadenza, pertanto, coloro che hanno già maturato o matureranno il diritto alla pensione anticipata nel periodo dal 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre prossimo;

b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal prossimo anno (cioè dal 1° gennaio 2012); saranno interessati alla prima scadenza del 1° marzo 2012, per esempio, coloro che matureranno il diritto alla pensione anticipata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; oppure saranno interessati alla seconda scadenza del 1° marzo 2013 coloro che matureranno il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2013 e via dicendo. La domanda va presentata all'istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto (Inps, etc.), e deve essere corredata da copia o estratti della documentazione nonché dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dalla normativa (si veda in precedenza) sia alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda.

Il tempo è tiranno. Attenzione alla tempistica fissata per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato. I termini, è bene precisare, non sono perentori; tuttavia, un ritardo comporterà automaticamente lo slittamento in avanti della decorrenza della pensione. In particolare, l'eventuale presentazione della domanda oltre i termini prima ricordati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione (anticipato) pari:

- a un mese, se il ritardo della presentazione è contenuto in un mese;
- a due mesi, se il ritardo della presentazione è compreso tra un mese e due mesi;
- tre mesi se il ritardo della presentazione è di tre mesi e oltre.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA PENSIONE DEGLI USURATI E NOTTURNI (oltre 77 notti)

Periodo di maturazione	Requisiti di pensionamento						Beneficio	
	Ordinari [1]			Ridotti [1]				
	Età [3]	Contributi	Quota [3]	Età [3]	Contributi	Quota [3]	Età	Quota
II Semestre 2008	58	35	--	57	35	--	- 1	--
I Semestre 2009	58	35	--	57	35	--	- 1	--
II Semestre 2009	59	35	95	57	35	93	- 2	- 2
Anno 2010	59	35	95	57	35	94	- 2	- 1
Anno 2011	60	35	96	57	35	94	- 3	- 2
Anno 2012	60	35	96	57	35	94	- 3	- 2
Dal 2013 [2]	61	35	97	58	35	94	- 3	- 3

LA PENSIONE DEI NOTTURNI (da 64 a 71 notti)

Periodo di maturazione	Requisiti di pensionamento						Beneficio	
	Ordinari [1]			Ridotti [1]				
	Età [3]	Contributi	Quota [3]	Età [3]	Contributi	Quota [3]	Età	Quota
II Semestre 2008	58	35	--	57	35	-	- 1	-
I Semestre 2009	58	35	--	57	35	-	- 1	-
II Semestre 2009	59	35	95	58	35	93	- 1	- 2
Anno 2010	59	35	95	58	35	94	- 1	- 1
Anno 2011	60	35	96	59	35	94	- 1	- 2
Anno 2012	60	35	96	59	35	94	- 1	- 2
Dal 2013 [2]	61	35	97	60	35	94	- 1	- 3

LA PENSIONE DEI NOTTURNI (da 72 a 77 notti)

Periodo di maturazione	Requisiti di pensionamento						Beneficio	
	Ordinari [1]			Ridotti [1]				
	Età [3]	Contributi	Quota [3]	Età [3]	Contributi	Quota [3]	Età	Quota
II Semestre 2008	58	35	--	57	35	-	- 1	-
I Semestre 2009	58	35	--	57	35	-	- 1	-
II Semestre 2009	59	35	95	57	35	93	- 2	- 2
Anno 2010	59	35	95	57	35	94	- 2	- 1
Anno 2011	60	35	96	58	35	94	- 2	- 2
Anno 2012	60	35	96	58	35	94	- 2	- 2
Dal 2013 [2]	61	35	97	59	35	94	- 2	- 3

(1) Requisiti "minimi" (2) Bisognerà tener conto della "speranza di vita" (3) Un anno in più per i lavoratori autonomi

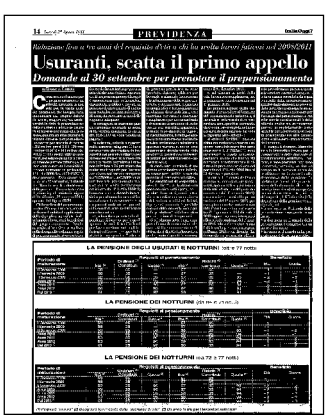
PREVIDENZA

Usuranti, scatta il primo appello

Domande al 30 settembre per prenotare il prepensionamento

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.